



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 02/03/2009

Prot. 25 / I / 0002931

LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Divisione I - Consulenza, contenzioso,
formazione del personale ispettivo e affari
generali

Alle *Direzioni regionali e provinciali del
lavoro*
LORO SEDI

e p.c. **I.N.P.S.**
Presidio Unificato Previdenza Agricola
Via Ciro il Grande, 21
00144 ROMA

*Assessorato Regionale del Lavoro, della
previdenza sociale, della formazione
professionale e dell'emigrazione.*
Dipartimento Regionale Lavoro della
Sicilia

*Ispettorato regionale del lavoro di
Palermo*

*Ispettorato regionale del lavoro di
Catania*

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

*Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro*
LORO SEDI

Oggetto: contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro in agricoltura. Competenza a decidere. Istruzioni operative.

Pervengono da parte di diversi uffici periferici di questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla ripartizione di competenze, in relazione ai ricorsi in materia di contribuzione e rapporti di lavoro nel settore dell'agricoltura, tra il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro di cui all'art.17 D. Lgs.124/2004 e la Commissione CAU di cui all'art.9 sexies, Legge 608/1996.

In particolare si chiede se, successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs.124/04, detta Commissione, costituita quale organo dell'INPS in seguito alla soppressione della Commissione Centrale SCAU, risulti ancora competente a decidere i sopra menzionati ricorsi (ex artt.10-11 e 15 del D. Lgs. 375/1993), ovvero tale competenza sia transitata per effetto dell'art.17 D. Lgs.124 ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro.

Su tale problema la D.G. Attività Ispettiva ha emesso la nota 11847 del 20 settembre 2007, rivolta all'INPS, con cui è stato espressamente risposto che deve farsi riferimento al criterio generale della natura dell'atto ricorribile, che deve essere di natura ispettiva.

A seguito della Circolare Inps n.127/2007, tuttavia, le sedi regionali dell'Istituto hanno provveduto a trasmettere ai Comitati Regionali per i rapporti di lavoro una notevole mole di ricorsi aventi ad oggetto i provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura o di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Si precisa, a riguardo, che tali provvedimenti amministrativi operano, di regola, solo un generico riferimento ai controlli ispettivi svolti, senza indicare né gli estremi né il contenuto dei verbali di ispezione presupposti.

In concreto, nella maggioranza dei casi, i menzionati ricorsi hanno ad oggetto unicamente i provvedimenti amministrativi di natura tecnica (disconoscimento delle prestazioni o cancellazione dagli elenchi anagrafici) adottati dall'INPS ai fini della tutela previdenziale, e non invece i verbali ispettivi che costituiscono atto presupposto di tali provvedimenti, limitando i motivi, le censure e le deduzioni alla violazione del diritto di difesa, per difetto di motivazione dei provvedimenti di disconoscimento.

I citati ricorsi, peraltro, vengono presentati non da parte delle aziende, come avviene normalmente per i ricorsi ex art. 17 D. Lgs. 124/04, bensì da parte dei lavoratori, che sono destinatari dei provvedimenti di cancellazione emessi a seguito di verbali di accertamento ispettivo. Ne consegue che, non essendo il contenuto dei medesimi verbali ispettivi nella sfera di conoscibilità legale dei lavoratori terzi interessati, questi ultimi sono di fatto impossibilitati a formulare fondate contestazioni.

Così formulati, peraltro, tali ricorsi prestano il fianco alla censura di inammissibilità poiché il provvedimento di disconoscimento e/o cancellazione dagli elenchi non è tecnicamente atto ricorribile, giusta la definizione tassativa dell'art. 17 D. Lgs. 124/04.

Si ritiene opportuno ribadire, infatti, che il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro non può essere ritenuto competente ad esaminare ricorsi proposti da soggetti diversi da quelli nei cui confronti sono predisposti e notificati gli atti impugnati (aziende e/o rappresentante legale, mai il lavoratore), difettando per essi, almeno in senso tecnico, l'interesse a ricorrere.

Ciò premesso, al fine di risolvere in via generale la questione relativa alla ripartizione delle sfere di competenza tra Comitato regionale per i rapporti di lavoro e le Commissioni Inps, in materia di ricorsi afferenti i rapporti di lavoro in agricoltura, i suddetti organi devono necessariamente **fare riferimento ai menzionati criteri generali della matrice ispettiva e del contenuto dell'atto di accertamento ricorribile.**

A riguardo, in linea con quanto già indicato nelle circolari n.24/2004 e n.10/2006, sotto il profilo della **forma**, sono atti ricorribili dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro:

- **i provvedimenti di contestazione/notificazione di illeciti amministrativi delle Direzioni Provinciali del Lavoro;**
- **le ordinanze ingiunzione delle Direzioni Provinciali del Lavoro;**

- **i verbali di accertamento di istituti previdenziali ed assicurativi per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria** (verbali che accertano illeciti amministrativi ovvero che riguardano recuperi contributivi con le connesse sanzioni civili).


Sotto l'aspetto relativo alla **legittimazione a ricorrere**, i ricorsi al Comitato regionale possono essere presentati solo da parte della azienda cui sono stati notificati i provvedimenti impugnabili con lo strumento di cui all'art. 17, comma 2, D. Lgs. 124/2004.

Al di fuori dei casi sopra riportati, il relativo contenzioso deve restare affidato alla competenza delle Commissioni provinciali e centrale CAU in unico o in secondo grado, così come previsto dagli artt. 10, 11 e 15 del D. Lgs. 375/1993.

Ciò premesso in ordine alla ripartizione di competenze, questa Direzione Generale invita i Comitati regionali per i rapporti di lavoro, nei casi sopra menzionati, ad adottare **declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati**, ritrasmettendo gli atti alle strutture dell'INPS per la decisione da parte della competente Commissione Agricola Unificata (CAU).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo PENNESI



AA/CP